

**STATUTO DEL CTA APS - CENTRO TURISTICO ACLI APS**  
**Approvato dal 6° Congresso Nazionale CTA in data 09/11/2019**

**Art. 1**

**Denominazione, Sede, Scopi**

Il CTA APS - CENTRO TURISTICO ACLI APS è un'Associazione di Promozione Sociale, promossa dalle ACLI il 19 ottobre 1969, con Sede Nazionale in Roma, presso Via G. Marcora, 18/20 - 00153 . La Presidenza Nazionale del CTA APS, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può deliberare lo spostamento della sede sociale presso altro indirizzo, purché collocato nello stesso Comune. Il CTA APS opera senza scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. (di seguito: decreto 117). Il CTA APS promuove la cultura, la solidarietà, il volontariato e l'aggregazione sociale per migliorare la qualità della vita, la convivenza fra culture ed etnie diverse, la costruzione della pace e la salvaguardia del Creato. Il CTA APS, al ricorrere delle condizioni di legge, intende configurarsi ed operare quale Rete Associativa ex art. 41, decreto 117, regionale o nazionale, svolgendo i compiti e le funzioni che la normativa consente agli Enti cui è riconosciuto tale *status* giuridico. Sono Strutture direttamente concorrenti alla Rete: la Struttura Nazionale, le Strutture Regionali e le Strutture Provinciali. Aderiscono alla Rete, le Strutture di Base e gli Enti Associati, anche in modalità collettiva.

**Art. 2**

**Attività**

Il CTA APS, per conseguire i suoi scopi sociali, si raccorda con le Strutture di Base, Provinciali, Regionali e Nazionali delle ACLI aps, e, avvalendosi dell'apporto prevalente dei volontari associati e delle persone aderenti agli Enti Associati, promuove e realizza, in via prevalente, attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto 117/2017. Costituiscono, nello specifico, principali campi di azione:

- a. l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- b. l'organizzazione e la gestione di attività culturali e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- c. interventi e servizi di turismo eco-sostenibile, che promuovano l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nel rispetto e nella salvaguardia delle condizioni dell'ambiente;
- d. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
- e. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- f. attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

Per lo svolgimento delle predette attività, il CTA APS potrà promuovere lo sviluppo, il coordinamento e la gestione diretta, in convenzione o indiretta, di:

- a) case per ferie, soggiorni, mense, ristoranti, villaggi turistici, campeggi, rifugi, nonché complessi e impianti in località di interesse artistico, montane, marine e termali;
- b) servizi di accoglienza ed ospitalità e convenzioni con alberghi, pensioni, ristoranti ed altri servizi turistici e ricreativi;
- c) viaggi, gite, visite culturali, vacanze/corsi di studio, pellegrinaggi, crociere, escursioni in Italia e all'estero;
- d) progetti di interscambio giovanile e familiare con paesi dell'Unione europea e non ed integrazione degli stranieri residenti o domiciliati in Italia, siano essi cittadini dell'Unione europea od extracomunitari;
- e) progetti di integrazione turistica e di interscambio fra le diverse sedi provinciali delle Acli aps;
- f) iniziative di relazione con le istituzioni perché promuovano politiche di turismo sociale e la disponibilità di strutture e spazi di intervento adeguati allo sviluppo della pratica culturale e turistica di tutti i cittadini;
- g) l'edizione di bollettini, pubblicazioni e riviste, anche telematiche, riguardanti temi ed argomenti oggetto dell'attività dell'Associazione;
- h) la promozione, il coordinamento e la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione, di educazione e di formazione nei campi delle attività di interesse generale di cui al comma 1 del presente articolo, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, Istituti Scolastici e Università.

L'Associazione potrà, inoltre, promuovere lo sviluppo, il coordinamento e la gestione diretta, in convenzione o indiretta, di:

- a. attività di formazione e aggiornamento di operatori, animatori, addetti turistici e guide, mediante corsi, convegni, incontri di studio a carattere locale, nazionale ed internazionale;
- b. attività di credito e risparmio turistico per i lavoratori soci ed i loro familiari nelle forme e nei modi più opportuni, in osservanza della normativa vigente in materia, per facilitare la partecipazione alle iniziative turistico-culturali;
- c. ogni altra attività diversa da quelle di interesse generale, purché secondaria e strumentale a queste, secondo i criteri ed i limiti di legge, ed istituita con delibera dell'organo di Presidenza.

Il CTA APS si avvale, in forza dell'ispirazione di cui all'art. 1 del presente Statuto, della collaborazione delle imprese e dei servizi promossi dalle ACLI aps, nel rispetto delle disposizioni statutarie delle ACLI aps, stipulando apposite convenzioni con le stesse.

### **Art. 3**

#### **Soci**

I Soci sono le persone fisiche che, condividendo le finalità del CTA APS, si iscrivono liberamente ad una Struttura CTA. La quota associativa non è trasmissibile né rivalutabile. L'iscrizione al CTA APS dà diritto a partecipare alla vita associativa con elettorato attivo e passivo. È esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità alla vita associativa. Il diritto di voto presso i livelli associativi successivi a quello delle Strutture di Base è esercitato con lo strumento della delega, secondo le disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti attuativi.

Le tessere sono emesse dalla Presidenza Nazionale sulla base di apposite norme approvate dal Consiglio Nazionale.

Il CTA APS può sottoscrivere delle collaborazioni con Associazioni, Club e Circoli Ricreativi, Culturali e Sportivi, che ne condividano gli scopi, contenuti negli artt. 1 e 2 del presente Statuto, e finalizzate a promuovere, presso nuove collettività, la missione sociale del CTA APS o a realizzare adesioni su base collettiva. Tali Enti collaborano alle iniziative del CTA APS con modalità stabilite in appositi Protocolli d'Intesa, approvati dagli Organi di Presidenza dei corrispondenti livelli e, con riguardo alle adesioni collettive, in base a Regolamenti approvati dal Consiglio Nazionale.

Oltre alle persone fisiche, possono aderire al CTA APS anche altre Associazioni di Terzo Settore o Enti Senza Scopo di Lucro, purché, se diversi da Associazioni di Promozione Sociale, non superino il cinquanta per cento delle Associazioni di Promozione Sociale aderenti.

La qualifica di socio si perde per recesso, dimissioni, decadenza (nel caso che, senza giustificato motivo, il socio non partecipi alle iniziative promosse dall'Associazione e non versi la quota annuale nei termini stabiliti dal Regolamento in materia di Tesseramento emanato dalla Presidenza Nazionale) ed espulsione (nel caso il socio attui comportamenti lesivi del buon nome dell'Associazione). Gli esercenti la patria potestà dei soci minorenni esercitano il diritto di elettorato attivo per conto dei minori.

Il CTA APS, ad ogni livello, anche attraverso specifiche disposizioni statutarie o regolamentari, garantisce:

- a. un'uniforme disciplina del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto stesso e la partecipazione democratica alla vita dell'Associazione e l'uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati;
- b. la garanzia, per gli iscritti, del diritto di voto ai fini dell'approvazione o modifica delle norme statutarie e regolamentari, nonché per la nomina dei componenti gli Organi elettivi dell'Associazione, in ossequio al principio di rappresentatività fondato sul mandato, nonché i criteri di loro ammissione ed esclusione;
- c. la libera eleggibilità degli Organi amministrativi;
- d. il riconoscimento, ad ogni singolo associato, del diritto ad un singolo voto, salvo il caso di associati enti collettivi, che possono esprimere fino a cinque voti, in base al numero dei loro associati e secondo proporzioni definite: per le Strutture di Base, dai rispettivi Statuti e, per le Strutture Provinciali, Regionali e Nazionali, da disposizioni emanate dal Consiglio Nazionale;
- e. i criteri e le idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.

### **Art. 3bis**

#### **Soci: procedura di ammissione e rinnovo**

La domanda di ammissione a Socio deve essere presentata alla Presidenza della Struttura di Base secondo le modalità da essa stabilite e secondo le indicazioni fornite dagli Organi della Struttura

Nazionale, indicando le motivazioni dell'adesione e le disponibilità di impegno.

La domanda è sottoposta al vaglio dell'Organo esecutivo della Struttura di Base, che delibera circa l'ammissione o il rigetto della stessa, con formula motivata.

In considerazione delle finalità e della tipologia di Associazione, l'Organismo esecutivo della Struttura di Base può delegare il Legale Rappresentante *pro-tempore* dell'Associazione, o altro componente l'Organismo esecutivo, a decidere sull'ammissione o sul rigetto della domanda, verificati i requisiti richiesti e la presenza o meno di ulteriori motivi ostativi.

La decisione del delegato è soggetta a ratifica dell'Organo esecutivo entro 10 giorni, trascorsi i quali si intende comunque definitivamente accettata, con effetti *ex tunc*, ossia dal momento in cui è stata accettata dal delegato.

L'esito negativo della determinazione o della ratifica sarà comunicato per iscritto all'associando, entro il termine di 10 giorni, con le relative motivazioni. La quota associativa versata dovrà essere tempestivamente restituita.

Il mantenimento dello status di associato opera con il versamento della quota associativa prevista per l'anno sociale di riferimento.

La quota o contributo associativo non è trasmissibile né rivalutabile.

### **Art. 3ter**

#### **Volontari**

Il CTA APS persegue la sua missione sociale attraverso attività istituzionali il cui impulso ed attuazione è affidato, prevalentemente, all'impegno volontario degli associati e degli iscritti agli Enti associati o aderenti alla Rete associativa. Il CTA APS accoglie l'impegno volontario anche dei terzi non soci che intendano contribuire, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali.

Il CTA APS può avvalersi, secondo i termini legali vigenti, dell'apporto lavorativo in forma retribuita di associati e di terzi.

Il volontario, che presta la sua preziosa opera sociale presso il CTA APS, ha diritto al rimborso delle spese sostenute per svolgere la sua attività, nelle misure e con le modalità stabilite dall'art. 17 del decreto 117/2017. Il volontario non può essere retribuito né può svolgere prestazioni lavorative retribuite presso la medesima Struttura ove opera quale volontario.

Il volontario che presta la sua opera in modalità non occasionali è iscritto presso il Registro dei Volontari istituito, a tal scopo, presso il CTA APS. Il volontario ha diritto a che siano attivate, in suo favore, le forme di assicurazione obbligatoria previste dall'art. 18 del decreto 117/2017.

### **Art. 4**

#### **Strutture ed Organi**

Il CTA APS opera attraverso le Strutture di Base CTA e quelle costituite a livello Provinciale, Regionale e Nazionale. Opera, altresì, attraverso gli Enti aderenti alla Rete, secondo quanto stabilito dagli accordi relativi.

Ogni Struttura (di Base, Nazionale, Provinciale e Territoriale), così come ogni struttura ulteriore aderente, è dotata di autonomia giuridica, patrimoniale, finanziaria, amministrativa e organizzativa.

Ciascun livello della Rete, e ciascun Ente aderente, risponde, in via autonoma ed esclusiva, delle obbligazioni assunte, secondo le modalità previste dal decreto 117/2017 e dal codice civile.

### **Art. 5**

#### **Strutture Territoriali**

La Struttura di Base opera, con una sua autonomia patrimoniale, finanziaria, giuridica, amministrativa ed organizzativa, collaborando con il Circolo ACLI aps o la Presidenza Provinciale ACLI aps da cui è promossa. Gli organi del CTA APS sono:

a) nelle Strutture di Base - l'Assemblea dei Soci, la Presidenza, l'Organo di Controllo ed il Revisore Legale dei Conti, ove nominati, ai sensi delle disposizioni di legge;

b) nelle Sedi Provinciali - il Congresso Provinciale, il Consiglio Provinciale, la Presidenza Provinciale, l'Organo di Controllo ed il Revisore Legale dei Conti, ove nominati, ai sensi delle disposizioni di legge;

c) nelle Sedi Regionali - il Congresso Regionale, il Consiglio Regionale, la Presidenza Regionale, l'Organo di Controllo ed il Revisore Legale dei Conti, ove nominati, ai sensi delle disposizioni di legge;

d) nella Sede Nazionale - il Congresso Nazionale, il Consiglio Nazionale, la Presidenza Nazionale, il Collegio dei Probiviri, l'Organo di Controllo ed il Revisore Legale dei Conti ai sensi delle disposizioni di legge.

Di tutte le riunioni degli organi direttivi ed esecutivi del CTA APS deve essere redatto un processo verbale scritto.

La Presidenza Nazionale CTA APS può autorizzare e promuovere l'istituzione di Strutture Interregionali costituite tra Sedi Provinciali appartenenti alla medesima area geografica e, presso le quali, non sussistano le condizioni per la costituzione, ai sensi del presente Statuto, di Strutture Regionali. A tali strutture, si applicano le disposizioni previste per le Strutture Regionali e, in sub ordine, quelle previste, rispettivamente, per le Strutture Provinciali e per la Struttura Nazionale.

In ultima istanza, ove sussistano peculiari e motivate esigenze non soddisfatte dalle discipline sopra richiamate, soccorrono disposizioni regolamentari approvate dal Consiglio Nazionale CTA APS, su iniziativa propria o su istanza congiunta delle Province interessate.

Gli Organi del CTA APS, ai vari livelli, durano in carica quattro anni ed operano in base alle norme contenute nei regolamenti approvati dal Consiglio Nazionale.

## **Art. 6**

### **Rappresentanza Legale e rapporti con le Acli aps**

Il CTA APS, ad ogni livello, è rappresentato legalmente dal Presidente, sia all'interno dell'Associazione che di fronte a terzi ed in giudizio. Egli, a tale titolo:

- a. firma gli atti formali e, congiuntamente al Responsabile dell'Amministrazione, quelli amministrativi con impegni di spesa;
- b. convoca e presiede la Presidenza;
- c. può delegare stabilmente o di volta in volta (in forma scritta) proprie competenze al Vicepresidente o ad altro componente della Presidenza per incarichi specifici.

In caso di decadenza o di impedimento del Presidente a livello di Base, Provinciale e Regionale, i suoi poteri, limitatamente all'ordinaria amministrazione, si trasferiscono temporaneamente al Vicepresidente. I dirigenti del CTA APS, a tutti i livelli, sono impegnati ad iscriversi anche alle ACLI aps.

## **Art. 7**

### **Strutture di Base CTA**

Le Strutture di Base CTA, sono riconosciute dalla Presidenza Nazionale, di norma su proposta della Presidenza Provinciale. Il riconoscimento determina l'adesione della Struttura alla rete del CTA APS ed ha durata annuale, salvo rinnovo dell'adesione alla scadenza. Avverso il diniego manifestato dalla Presidenza Provinciale, si pronuncia la Presidenza Regionale, sentita la Presidenza Provinciale ACLI aps. La Presidenza Regionale formalizza la presa d'atto del parere della Presidenza Provinciale ACLI aps e motiva la delibera non conforme al parere.

Il riconoscimento può essere revocato in corso di anno sociale o il rinnovo annuale può essere reietto per gravi motivi. In entrambi i casi, i provvedimenti sono comunicati per iscritto alla Struttura di Base.

Si applicano le disposizioni sopra stabilite per il riconoscimento.

Se la Struttura di Base che chiede il riconoscimento è collocata in un'area geografica dove non è istituita la Sede Provinciale, la Presidenza Nazionale la riconosce, indirizzandone l'affiliazione ad una Sede Provinciale limitrofa, previo parere positivo di quest'ultima.

## **Art. 8**

### **Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei Soci è convocata dalla Presidenza della Struttura di Base CTA APS:

- a. in via ordinaria almeno una volta l'anno;
- b. in via straordinaria, qualora lo richiedano un terzo dei soci, la maggioranza dei suoi componenti o la Presidenza Provinciale.

La convocazione deve:

- a. essere comunicata almeno dieci giorni prima dello svolgimento della riunione;
- b. essere affissa presso la sede sociale e comunicata alla Presidenza Provinciale;
- c. indicare gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo della riunione, il programma dei lavori, e l'ora della prima convocazione e della seconda convocazione, distanziate almeno di un'ora.

All'Assemblea hanno diritto di partecipare tutti i Soci maggiorenni nonché gli esercenti la patria potestà dei Soci minorenni, purché in regola con il pagamento della quota sociale.

I soci maggiorenni hanno diritto di elettorato attivo e passivo. Gli esercenti la patria potestà di soci minori di età hanno diritto di solo elettorato attivo.

L'Assemblea è validamente costituita:

- a. in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci;
- b. in seconda convocazione con qualunque numero di soci intervenuti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei Soci presenti aventi diritto di voto, fatte salve le astensioni o dichiarazioni di non voto, che non concorrono al quorum deliberativo.

L'Assemblea:

- a. approva, annualmente, il bilancio o il rendiconto di cassa e le linee generali di indirizzo dell'attività per l'esercizio successivo;
- b. delibera sull'esclusione degli Associati;
- c. nomina e revoca:
  - il Presidente CTA APS;
  - la Presidenza CTA APS;
  - i componenti dell'Organo di controllo e il Revisore legale dei Conti;
- d. elegge proporzionalmente al numero degli iscritti, secondo le disposizioni emanate dal Consiglio Nazionale CTA APS, i delegati al Congresso Provinciale;
- e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. delibera sulle modifiche dello Statuto;
- g. approva il Regolamento dei lavori assembleari, se non diversamente stabilito dallo Statuto della Struttura di Base, ed i regolamenti interni della Struttura;
- h. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, previa acquisizione di parere della Presidenza Provinciale CTA APS.

L'Atto Costitutivo o lo Statuto delle Associazioni con più di cinquecento associati possono prevedere la costituzione e lo svolgimento di Assemblee separate.

I Soci partecipano direttamente e personalmente all'Assemblea delle Strutture di Base. Non è ammessa la delega. Gli Statuti delle Strutture di Base possono prevedere la partecipazione mediante mezzi di videoconferenza o telecomunicazione.

## **Art. 9**

### **Presidenza della Struttura di Base**

La Presidenza:

- a. è composta da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, tra cui sono presenti: il Presidente, il Vice Presidente ed il Responsabile Economico dell'Amministrazione;
- b. dirige le attività della Struttura di Base CTA APS, in attuazione delle linee generali definite dall'Assemblea;
- c. definisce la quota sociale annuale;
- d. delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti Soci;
- e. redige, annualmente, il progetto di Bilancio o Rendiconto per Cassa e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Il progetto di Bilancio o Rendiconto per Cassa è trasmesso all'Organo di Controllo e al Revisore Legale dei Conti almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea;
- f. convoca, annualmente, l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del Bilancio o del Rendiconto per Cassa. Convoca, altresì, l'Assemblea in tutti gli ulteriori casi previsti dallo Statuto;
- g. svolge ogni ulteriore attività di amministrazione ordinaria e straordinaria della Struttura, non espressamente attribuita, dallo Statuto, ad altro Organo.

## **Art. 10**

### **Strutture ed Organi Provinciali**

Le Sedi Provinciali sono riconosciute dal Consiglio Nazionale su proposta della Presidenza Regionale CTA APS, sentita la Presidenza Provinciale delle ACLI aps territorialmente competente. La Presidenza Regionale formalizza la presa d'atto del parere della Presidenza Provinciale ACLI aps e motiva la delibera non conforme al parere.



Ove ricorrano gravi motivi, il Consiglio Nazionale CTA APS, sentita la Presidenza Regionale, revoca il riconoscimento della Sede Provinciale e scioglie il patto aggregativo. In questi casi, le Strutture di Base e gli Enti aderenti, sono presi in carico, per l'assistenza necessaria, dalla Sede Regionale, fino alla ricostituzione di una nuova Sede Provinciale. La Sede Regionale opera in stretto coordinamento con la Sede Nazionale CTA APS ed assicura, al corpo associativo, l'esercizio dei diritti di democrazia spettanti ai Soci CTA.

## **Art. 11**

### **Congresso Provinciale**

Il Congresso Provinciale è costituito:

➤ **con diritto di parola e di voto:**

- a. dai Presidenti delle Strutture di Base CTA APS;
- b. dai Delegati eletti dall'Assemblea dei Soci delle Strutture di Base CTA APS, proporzionalmente al numero degli iscritti di ciascuna Struttura.

➤ **con solo diritto di parola:**

- c. dai componenti il Consiglio Provinciale uscente, dai componenti gli Organi Regionali e Nazionali CTA APS residenti in Provincia;
- d. dai rappresentanti della Presidenza Provinciale ACLI aps e dei circoli ACLI aps della Provincia nei quali operi una Struttura CTA APS.

Il Congresso Provinciale:

e. è convocato dalla Presidenza Provinciale:

- in via ordinaria alla scadenza del mandato;
- in via straordinaria qualora lo richiedano un terzo dei componenti la Presidenza Provinciale, con diritto di voto, o il Consiglio Nazionale CTA APS;

f. esamina l'attività svolta;

g. fissa gli orientamenti generali per l'attività da svolgere sul territorio provinciale, sulla base degli indirizzi degli Organi Regionali e Nazionali;

h. elegge:

- da 7 a 15 componenti del Consiglio Provinciale;
- i Delegati al Congresso Regionale e Nazionale, in base al Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale CTA APS;
- i componenti l'Organo di Controllo ed il Revisore Legale dei Conti.

i. delibera sulle modifiche dello Statuto, salvo si tratti di modifiche sopravvenute imposte dalla Normativa, nel qual caso provvede l'Organo di Amministrazione, fatta salva la ratifica del Congresso Nazionale CTA APS.

j. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, previo parere vincolante del Consiglio Nazionale CTA APS.

k. delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

## **Art. 11bis**

### **Consiglio Provinciale**

Il Consiglio Provinciale è composto, con diritto di voto, dai membri eletti dal Congresso Provinciale.

Partecipano alle riunioni del Consiglio Provinciale, con diritto di parola, i componenti l'Organo di Controllo e, nelle sessioni di lavoro relative all'esame ed approvazione del Bilancio, il Revisore Legale dei Conti.

Il Consiglio Provinciale è convocato, dalla Presidenza Provinciale, almeno una volta l'anno. Per la sessione dei lavori di primo insediamento, ove non abbia provveduto il Congresso Provinciale, è convocato dal componente più anziano eletto dal Congresso Provinciale.

Sono attribuzioni del Consiglio Provinciale:

- a. l'elezione della Presidenza Provinciale;
- b. la convocazione della Presidenza Provinciale di primo insediamento;
- c. l'approvazione del progetto di Bilancio o del Rendiconto per cassa presentati dalla Presidenza Provinciale e degli eventuali allegati;
- d. l'approvazione dei dati sul Tesseramento annuale;
- e. la ratifica dei Regolamenti interni;
- f. promuove le Strutture di Base.

## **Art. 12**

### **Presidenza Provinciale**

La Presidenza Provinciale:

- a. è composta dai componenti eletti dal Consiglio Provinciale CTA APS e dal Presidente Provinciale delle ACLI aps o suo delegato;
- b. elegge, tra i componenti eletti dal Consiglio, il Presidente Provinciale e, su sua proposta, il Vicepresidente ed i Responsabili all'Organizzazione, dell'Amministrazione ed altri eventuali incarichi utili all'attuazione del programma;
- c. dirige le attività del CTA APS nell'ambito della Provincia ed opera in base agli indirizzi del Congresso;
- d. fissa le quote di affiliazione annuali;
- e. verifica la corretta applicazione degli indirizzi programmatici e statuari delle Presidenze delle Strutture di Base;
- f. cura i rapporti con le altre Associazioni di settore e con gli Organi Pubblici;
- g. stipula e approva convenzioni con altri Organi;
- h. propone, alla Presidenza Nazionale CTA APS, l'affiliazione delle Strutture di Base costituite in Provincia o presso una zona geografica limitrofa dove non è costituita una Struttura Provinciale;
- i. ha facoltà di intervenire nei confronti delle Strutture di Base CTA APS, affiliate nella zona geografica di riferimento, che venissero meno alle indicazioni statuarie, revocando il riconoscimento e la relativa Affiliazione, sentita la Presidenza Nazionale;
- j. svolge ogni ulteriore attività di amministrazione ordinaria e straordinaria della Struttura prevista nello Statuto e nei Regolamenti o che non sia espressamente attribuita dallo Statuto o dai Regolamenti ad altro Organo.

## **Art. 13**

### **Strutture ed Organi Regionali**

Le Sedi Regionali e le Province autonome di Trento e Bolzano:

- a. sono riconosciute dal Consiglio Nazionale CTA APS su proposta della Presidenza Regionale ACLI aps;
- b. debbono avere almeno due Presidenze Provinciali costituite nel territorio della Regione;
- c. ove ricorrano gravi motivi, il Consiglio Nazionale CTA APS revoca il riconoscimento della Sede Regionale e scioglie il patto aggregativo. In questi casi, le Strutture Provinciali e gli Enti aderenti sono presi in carico, per l'assistenza necessaria, dalla Struttura Nazionale, fino alla ricostituzione di nuova Struttura Regionale. E' assicurato, al corpo associativo, l'esercizio dei diritti di democrazia spettanti ai soci CTA APS.

## **Art. 14**

### **Congresso Regionale**

Il Congresso Regionale è costituito:

- **con diritto di voto e di parola:**
  - a. dai Presidenti Provinciali CTA APS;
  - b. dai Delegati eletti dai Congressi Provinciali in base al Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale CTA APS;
- **con solo diritto di parola:**
  - c. dai componenti il Consiglio Regionale uscente, dai componenti gli Organi Nazionali CTA APS residenti in Regione;
  - d. dai rappresentanti della Presidenza Regionale ACLI aps.

Il Congresso Regionale:

- a. è convocato dalla Presidenza Regionale
  - in via ordinaria alla scadenza del mandato;
  - in via straordinaria, qualora lo richiedano un terzo dei componenti la Presidenza Regionale, con diritto di voto, o il Consiglio Nazionale CTA APS;
- b. esamina l'attività svolta;
- c. fissa gli orientamenti generali per l'attività da svolgere sul territorio regionale sulla base degli indirizzi degli Organi Nazionali;
- d. elegge da 7 a 15 componenti del Consiglio Regionale, i componenti dell'Organo di Controllo ed il Revisore Legale dei Conti;

e. delibera sulle modifiche dello Statuto, salvo si tratti di modifiche sopravvenute imposte dalla normativa, nel qual caso provvede l'Organo di Amministrazione, fatta salva la ratifica del Congresso Nazionale CTA APS;
f. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, previo parere vincolante del Consiglio Nazionale CTA APS;
g. delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
<b>Art. 14bis</b>
<b>Consiglio Regionale</b>
Il Consiglio Regionale è composto, con diritto di voto, dai membri eletti dal Congresso Regionale. Partecipano alle riunioni, con diritto di parola, i componenti l'Organo di Controllo e, nelle sessioni di lavoro relative all'esame ed approvazione del Bilancio, il Revisore Legale dei Conti. Il Consiglio Regionale è convocato dalla Presidenza Regionale, almeno una volta l'anno. Per la sessione dei lavori di primo insediamento, ove non abbia provveduto il Congresso Regionale, è convocato dal componente più anziano eletto dal Congresso Regionale. Sono attribuzioni del Consiglio Regionale:
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. l'elezione della Presidenza Regionale;</li> <li>b. la convocazione della Presidenza Regionale di primo insediamento;</li> <li>c. l'approvazione del progetto di Bilancio o del Rendiconto per Cassa presentati dalla Presidenza Regionale e degli eventuali allegati;</li> <li>d. l'approvazione dei dati sul Tesseramento annuale;</li> <li>e. la ratifica dei Regolamenti interni.</li> </ul>
<b>Art. 15</b>
<b>Presidenza Regionale</b>
La Presidenza Regionale:
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. è composta dai componenti eletti dal Consiglio Regionale e dal Presidente Regionale delle ACLI aps o suo delegato;</li> <li>b. elegge il Presidente Regionale e, su sua proposta, il Vicepresidente ed i Responsabili all'Organizzazione, dell'Amministrazione ed altri eventuali incarichi utili all'attuazione del programma;</li> <li>c. dirige le attività del CTA APS, nell'ambito della Regione, in base agli indirizzi del Congresso;</li> <li>d. verifica, annualmente, i risultati del tesseramento;</li> <li>e. coordina le attività delle Presidenze Provinciali CTA APS;</li> <li>f. cura i rapporti con le altre Associazioni di settore e con gli Organi Pubblici;</li> <li>g. stipula e approva convenzioni con altri Organi;</li> <li>h. propone alla Presidenza Nazionale CTA la costituzione delle Sedi Provinciali in Regione;</li> <li>i. esprime parere, alla Presidenza Nazionale CTA APS, nei casi ritenesse di intervenire nei confronti di Presidenze Provinciali che fossero venute meno alle indicazioni statutarie;</li> <li>j. svolge ogni ulteriore attività di amministrazione ordinaria e straordinaria della Struttura, non espressamente attribuita dallo Statuto ad altro Organo.</li> </ul>
Partecipano alle riunioni di Presidenza Regionale, con diritto di parola, i Presidenti Provinciali CTA APS non eletti nella Presidenza Regionale.
<b>Art. 16</b>
<b>Congresso Nazionale</b>
Il Congresso Nazionale CTA APS è costituito:
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>con diritto di parola e di voto</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dai delegati eletti dai Congressi Provinciali;</li> <li>b. dai Presidenti Provinciali CTA APS;</li> </ul> </li> <li>➤ <b>con solo diritto di parola, se non presenti ad altro titolo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. dai Presidenti Regionali e dal Rappresentante della Presidenza Nazionale ACLI aps.</li> </ul> </li> </ul>
Il Congresso Nazionale:
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. è convocato, di norma ogni quattro anni, dal Consiglio Nazionale CTA APS;</li> <li>b. esamina la Relazione sull'attività svolta;</li> <li>c. fissa gli orientamenti per l'iniziativa del CTA APS;</li> <li>d. elegge:</li> </ul>



<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ il Presidente Nazionale;</li> <li>➤ da 5 a 10 componenti del Consiglio Nazionale;</li> <li>➤ il Collegio Nazionale dei Probiviri, composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti;</li> </ul> <p>e. approva o respinge le proposte di modifica dello Statuto.</p>
<p><b>Art. 17</b> <b>Decadenza Presidente Nazionale</b></p> <p>In caso di decadenza del Presidente Nazionale, per dimissioni, mozione di sfiducia o altro impedimento ad esercitare la carica, il Presidente del Consiglio Nazionale convoca, entro 15 giorni, il Consiglio Nazionale per eleggere, al suo interno, il Presidente Nazionale e la Presidenza Nazionale. In queste ipotesi, i poteri del Presidente Nazionale, limitatamente all'ordinaria amministrazione, si trasferiscono al Vice Presidente Vicario.</p>
<p><b>Art. 18</b> <b>Dimissioni Presidente Nazionale</b></p> <p>In caso di dimissioni del Presidente Nazionale decade l'intera Presidenza Nazionale, che resta in carica, solo per l'ordinaria amministrazione, fino alla convocazione del Consiglio Nazionale CTA APS.</p>
<p><b>Art. 19</b> <b>Consiglio Nazionale</b></p> <p>Il Consiglio Nazionale CTA APS è costituito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>con diritto di parola e di voto</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dal Presidente Nazionale;</li> <li>b. dai componenti eletti dal Congresso Nazionale;</li> <li>c. dal rappresentante della Presidenza Nazionale ACLI aps;</li> </ul> </li> <li>➤ <b>con diritto di parola</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dai componenti l'Organo di Controllo;</li> <li>b. dal Revisore Legale dei Conti;</li> <li>c. dai Presidenti Regionali CTA APS.</li> </ul> </li> </ul> <p>Il Consiglio Nazionale, entro 40 giorni dall'elezione, è convocato dal Presidente Nazionale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. eleggere il Presidente del Consiglio Nazionale;</li> <li>b. approvare o respingere con votazione la composizione della Presidenza, con relative responsabilità, formulata dal Presidente (Vicepresidenti, Responsabile all'Organizzazione, Responsabile dell'Amministrazione).</li> </ul> <p>Il Presidente Nazionale, per competenze particolari, ha la possibilità di proporre fino a due esperti all'esterno del Consiglio.</p> <p>Il Consiglio Nazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. definisce strategie, risorse e strumenti necessari a conseguire gli obiettivi indicati dal Congresso Nazionale;</li> <li>b. fissa, annualmente, la quota di Affiliazione delle Strutture CTA APS e le modalità del Tesseramento;</li> <li>c. costituisce i settori di attività, ne nomina i componenti, indirizza i programmi di iniziative e ne verifica i risultati;</li> <li>d. promuove percorsi di formazione dei Dirigenti e degli Operatori;</li> <li>e. approva, annualmente, i risultati del Tesseramento;</li> <li>f. definisce i rapporti con le altre Associazioni Turistiche e con gli Organi pubblici;</li> <li>g. elegge l'Organo di Controllo ed il Revisore Legale dei Conti tra persone che non ricoprono incarichi presso la Sede Nazionale CTA APS e fermi i requisiti professionali richiesti dalle disposizioni di legge;</li> <li>h. approva il Bilancio preventivo e consuntivo delle attività;</li> <li>i. decide l'adesione a Comitati di Coordinamento, Enti, Organizzazioni, Istituti Nazionali ed Internazionali, con finalità analoghe e l'adesione alle Associazioni Internazionali;</li> <li>j. convoca, ogni quattro anni, il Congresso Nazionale CTA APS;</li> <li>k. svolge ogni ulteriore funzione demandatagli dal presente Statuto.</li> </ul>
<p><b>Art. 20</b> <b>Presidenza Nazionale</b></p> <p>La Presidenza Nazionale è composta:</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>a. dal Presidente Nazionale;</li> <li>b. da due Vicepresidenti di cui un Vicario;</li> <li>c. dal Responsabile all'organizzazione;</li> <li>d. dal Responsabile dell'amministrazione;</li> <li>e. dal Rappresentante della Presidenza Nazionale ACLI aps;</li> <li>f. dal Presidente del Consiglio Nazionale.</li> </ul>
<p>La Presidenza Nazionale è convocata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dal Presidente Nazionale, di norma una volta al mese, in via straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti con diritto di voto;</li> <li>b. dalla Direzione Nazionale ACLI aps.</li> </ul>
<p>La Presidenza Nazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. attua i programmi di attività del CTA APS decisi dal Consiglio Nazionale e svolge i compiti indicati dal Regolamento;</li> <li>b. convoca le riunioni del Consiglio Nazionale, ne fissa i punti all'ordine del giorno e ne cura la preparazione;</li> <li>c. redige il progetto di Bilancio da presentare al Consiglio Nazionale;</li> <li>d. formalizza l'Affiliazione dei Gruppi CTA APS su proposta delle Presidenze Provinciali;</li> <li>e. gestisce eventuali convenzioni con Enti e/o altre Associazioni;</li> <li>f. coordina l'iniziativa dei settori di attività;</li> <li>g. indirizza e raccorda la presenza dei Rappresentanti delle ACLI aps e del CTA APS in agenzie turistiche;</li> <li>h. nomina un incaricato temporaneo, per le nuove Province in Italia, fino all'elezione degli Organi;</li> <li>i. interviene nei confronti degli Organi Provinciali e Regionali che fossero venuti meno ai loro compiti statutari, con facoltà di: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ nominare uno o più incaricati, che sostengano il lavoro della Presidenza e svolgano, altresì, funzioni ispettive presso la Struttura;</li> <li>➤ sciogliere la Presidenza ed il Consiglio e nominare un Commissario, previa verifica della situazione. Nei casi di Strutture Provinciali, con la Presidenza Regionale CTA APS territorialmente competente e, nei casi di Strutture Regionali o Interregionali, con le Presidenze Regionali ACLI aps;</li> </ul> </li> <li>j. svolge ogni ulteriore attività di amministrazione ordinaria e straordinaria della struttura, non espressamente attribuita dallo Statuto ad altro Organo.</li> </ul>
<p><b>Art. 21</b></p> <p><b>Delegati Congressuali</b></p> <p>I Delegati ai Congressi Provinciali, Regionali e Nazionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ eleggono in inizio di seduta <ul style="list-style-type: none"> <li>a. il Presidente dell'Assemblea;</li> <li>b. il Vice Presidente dell'Assemblea;</li> <li>c. il Segretario dell'Assemblea;</li> <li>d. la Commissione Verifica Poteri;</li> <li>e. la Commissione Elettorale;</li> <li>f. la Commissione Mozioni;</li> </ul> </li> <li>➤ fissano i tempi e le modalità per la verifica dei poteri, lo svolgimento del dibattito, la presentazione dei candidati e le votazioni;</li> <li>➤ possono trasferire i loro poteri:</li> </ul> <p><b>a livello provinciale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. ad un delegato della stessa struttura affiliata;</li> </ul> <p><b>a livello regionale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. al Presidente o al delegato di un'altra Provincia;</li> </ul> <p><b>a livello nazionale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. ad altro delegato di qualsiasi Provincia affiliata.</li> </ul> <p>Ogni delegato può disporre di una sola delega oltre la propria.</p>
<p><b>Art. 22</b></p> <p><b>Incompatibilità Interne</b></p> <p>La carica di Presidente Nazionale CTA APS non può essere ricoperta per più di due mandati per complessivi otto anni.</p>

Il ruolo di Presidente Nazionale è incompatibile con quelli di Presidente Regionale e Presidente Provinciale.

Il soggetto eletto, che versi in condizioni di incompatibilità, decade dalla carica assunta entro il termine di giorni 30 dalla nomina.

#### **Art. 23**

##### **Rappresentanza e Poteri**

Gli Amministratori del CTA APS che, ad ogni livello, assumano obbligazioni per conto dell'Associazione, ne rispondono personalmente e solidamente in base alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia, nei limiti delle deleghe loro conferite, e non impegnano le altre strutture del CTA APS.

Le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario devono avere la firma congiunta del responsabile economico e del Presidente della Sede CTA APS.

Gli impegni economici e gli atti amministrativi del CTA APS devono risultare da apposita delibera.

#### **Art. 24**

##### **Patrimonio Sociale e Bilancio**

Il Patrimonio del CTA APS è costituito da contributi e quote dei Soci, da contributi dell'Associazione Promotrice, da finanziamenti e contributi concessi da Enti ed Organizzazioni pubbliche e private, nazionali o internazionali, da beni mobili ed immobili acquisiti a qualsiasi titolo, da raccolte pubbliche di fondi, da erogazioni liberali dei soci e di terzi, da entrate diverse derivanti dalle attività istituzionali.

Il patrimonio del CTA APS è utilizzato, esclusivamente, per lo svolgimento delle attività statutarie, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Durante la vita dell'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, di fondi e di riserve, comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori ed amministratori.

I soci non potranno, in caso di recesso o comunque di scioglimento, per qualunque causa, del rapporto associativo, chiedere al CTA APS la divisione del fondo comune né pretendere quota alcuna.

In caso di scioglimento delle Strutture di Base, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio del Registro Unico del Terzo Settore di cui all'art. 45 del decreto 117/2017, alle Strutture Provinciali e da queste, laddove destinatarie altresì di scioglimento, alla Struttura Nazionale.

In caso di scioglimento delle Strutture Regionali, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio del Registro Unico del Terzo Settore di cui all'art. 45 del decreto 117/2017, alla Struttura Nazionale.

Allo scioglimento del CTA APS Nazionale, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio del Registro Unico del Terzo Settore di cui all'art. 45 del decreto 117/2017, all'Associazione Promotrice.

Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 9 del decreto 117/2017, il parere preventivo alla devoluzione del patrimonio residuo è richiesto al Ministero del Lavoro ai sensi delle disposizioni vigenti per l'attuazione della disciplina ex art. 148, co.8, lett. b), decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.

#### **Art. 24bis**

##### **Bilancio e Libri sociali**

Il CTA APS, ai vari livelli (Nazionale, Regionale, Provinciale, nonché le Strutture di Base), approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il Bilancio composto dai seguenti documenti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, co.1, del decreto 117/2017:

- a. Stato Patrimoniale;
- b. Rendiconto Gestionale;
- c. Relazione di Missione.

Ove ne ricorrano le condizioni di legge, l'Associazione può redigere, in luogo del Bilancio, il Rendiconto per Cassa, di cui all'art. 13, co. 2, del decreto 117/2017, munito dell'informativa circa il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Le delibere di approvazione del Bilancio o del Rendiconto, e gli stessi documenti, rimangono affissi in apposito spazio della sede sociale per i trenta giorni successivi alla data dell'Assemblea.

Ad ogni livello, e per quanto di competenza dei rispettivi Organi, secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del decreto 117/2017, sono istituiti e aggiornati i libri sociali, ossia:

- a. libro dei soci;
- b. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, anche Congressuali;
- c. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Nazionale;
- d. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, ossia della Presidenza (Nazionale, Regionale, Provinciale);
- e. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, di cui all'art. 30 del decreto 117/2017, se istituito;
- f. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Revisione Legale dei Conti, di cui all'art. 31 del decreto 117/2017, ove istituito.

I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità ed in modalità libera, anche elettronica o telematica purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:

- **per il libro soci:** i dati relativi alla posizione dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy;
- **per i libri dalla lett b) alla lettera f):** i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.

Ciascun Socio della Struttura di base ha diritto ad esaminare i relativi libri sociali, nonché quelli inerenti:

- a. le Strutture Provinciali e Regionali di riferimento geografico;
- b. la Struttura Nazionale.

Eventuali associati diretti delle Strutture, rispettivamente, Provinciali, Regionali o Nazionale, hanno diritto ad esaminare i libri sociali relativi alla Struttura presso cui sono associati e a quelli di livello superiore per riferimento geografico (Regionale e Nazionale).

Il Socio che intenda esercitare il diritto di esame deve presentare istanza scritta all'Organo di Presidenza del livello interessato. Quest'ultimo, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, comunica all'interessato la data per procedere all'esame.

Se non diversamente disposto dai Regolamenti delle Strutture interessate, il diritto è esercitato personalmente dal socio presso la sede della Struttura, nei giorni e negli orari stabiliti, alla presenza di un delegato dell'Organo di Presidenza e non si estende a terzi.

Se non diversamente disposto dai Regolamenti delle Strutture interessate, il Socio non può estrarre copia dei libri esaminati né può riproporre istanza per l'esame dei medesimi libri prima che sia decorso un anno dall'esame precedente.

Gli aspetti procedurali per l'esercizio del diritto possono essere regolamentati dagli Organi di Presidenza (Nazionale, Regionale, Provinciale) e dalle Assemblee delle Strutture di Base interessate, nel rispetto dei principi di trasparenza e democrazia.

Il Regolamento della Presidenza Nazionale è sottoposto a ratifica del Consiglio Nazionale CTA APS.

## Art. 25

### Organo di Controllo e Revisore Legale dei Conti

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 30, comma 2, d.lgs. n. 117/2017, l'Organo competente a sensi del presente Statuto nomina un Organo di Controllo, anche in forma monocratica, dotato dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5, decreto 117/2017.

In caso di Organo Collegiale, questo si compone di tre membri effettivi, di cui almeno uno con i requisiti professionali richiesti dall'art. 2397, c. 2, codice civile. Sono eletti anche due componenti supplenti, di cui uno dotato dei requisiti di professionalità richiesti dall'art. 2397 codice civile.

In caso di Organo Monocratico, è eletto un membro supplente, dotato dei requisiti professionali richiesti dall'art. 2397, co.2, codice civile.

L'Organo di Controllo svolge le funzioni previste ai commi 6, 7, 8 del citato art. 30, decreto 117/2017, attraverso attività di controllo periodico e l'emissione di una Relazione di accompagnamento al Bilancio o Rendiconto per Cassa. Svolge, altresì, le funzioni di Revisione Legale dei Conti, in presenza dei requisiti professionali dei suoi componenti, laddove l'Organo competente alla sua nomina non abbia diversamente deliberato, attribuendo tale funzione ad Organo distinto, ai sensi del successivo comma.

Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 31, comma 1, del decreto 117/2017, ove la funzione di Revisione Legale dei Conti non sia affidata all'Organo di Controllo, l'Organo competente, a sensi del presente Statuto, nomina un Revisore Legale dei Conti, iscritto presso il relativo Registro.

Le casistiche di elezione o nomina sono distinte secondo le Strutture, come specificamente previsto dal presente Statuto, secondo cui:

- a. le Strutture di Base procedono alla nomina degli Organi di Controllo e Revisione;
- b. le Strutture Nazionale, Regionale e Provinciale procedono alla nomina degli Organi di Controllo e Revisione.

La Struttura Nazionale, in deroga a quanto previsto dai precedenti commi, è dotata di un Organo di Controllo, anche in forma monocratica, e di un Revisore Legale dei Conti, anche assommando le funzioni in unico Organo, al ricorrere dei requisiti professionali del/i componente/i.

Le Relazioni di Accompagnamento al Bilancio o al Rendiconto per Cassa, emesse dall'Organo di Controllo e dal Revisore Legale dei Conti, sono trasmesse, tempestivamente, ai livelli immediatamente superiori della Rete e, pertanto:

- alla Presidenza Provinciale, se relative a Strutture di Base;
- alla Presidenza Regionale, se relative a Strutture Provinciali;
- alla Presidenza Nazionale, se relative a Strutture Regionali o Provinciali delle Province autonome.

I verbali redatti nel corso di verifiche periodiche, ove siano riscontrate gravi irregolarità, devono essere tempestivamente trasmessi dall'Organo di Controllo ed al Revisore Legale dei Conti ai livelli immediatamente superiori della Rete, come sopra identificati e, in ogni caso, all'attenzione della Presidenza Nazionale CTA APS.

I componenti dell'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti sono nominati tra persone che non ricoprono incarichi negli organi dirigenti del CTA APS allo stesso livello. In caso di Organo Collegiale, i componenti non dotati dei requisiti professionali di legge devono aver maturato un'esperienza significativa in ruoli amministrativi o di esecuzione di attività amministrative.

La carica di componente dell'Organo di Controllo o di Revisore Legale dei Conti è incompatibile con la sussistenza di rapporto di lavoro, subordinato od autonomo, con l'Associazione in cui si è chiamati a svolgere l'incarico o di Associazioni o Enti sottoposte al controllo della Struttura interessata. Si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 23, commi 4 e 5.

#### **Art. 26**

##### **Garanzie Statutarie**

Gli Organi del CTA APS, ad ogni livello, possono presentare, al Collegio dei Probiviri, denunce nei confronti di iscritti al CTA APS responsabili di comportamenti contrari allo Statuto e ai valori dell'Associazione.

#### **Art. 27**

##### **Collegio dei Probiviri**

Il Collegio Nazionale dei Probiviri si pronuncia entro 60 giorni dalla proposizione del ricorso. Le decisioni sono impugnabili entro 30 giorni dalla decisione davanti al Collegio Nazionale dei Probiviri delle ACLI aps.

#### **Art. 28**

##### **Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento di una Sede CTA APS può essere deliberato solo dall'Assemblea territorialmente competente che nomina, contestualmente, uno o più liquidatori.

In materia di devoluzione del patrimonio residuo, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 24 del presente Statuto.

#### **Art. 29**

##### **Modifiche Statutarie**

Le proposte di modifica al presente Statuto devono essere inoltrate, dai Consigli Provinciali e Regionali, al Consiglio Nazionale, entro la data stabilita dal Regolamento del Congresso Nazionale. Lo Statuto può essere modificato dal Congresso con decisione assunta dalla maggioranza degli aventi diritto. Il Consiglio Nazionale CTA APS approva le modifiche allo Statuto, esclusivamente in caso di adeguamento ad innovazioni legislative nazionali e regionali. I regolamenti approvati dal Consiglio Nazionale costituiscono parte integrante dello Statuto dell'Associazione.

#### **Art. 30**

##### **Clausola Compromissoria e Foro Competente**

I Soci e le Strutture del CTA APS demandano all'ordinamento interno del CTA APS per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra di essi. Il foro competente per le controversie che dovessero insorgere tra gli Organi Nazionali del CTA APS ed i non iscritti è quello di Roma.